

GEORG GÄNSWEIN

“QUESTA È LA VOLONTÀ DI DIO:  
LA VOSTRA SANTIFICAZIONE”.  
CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE  
E CANONIZZAZIONE

I. Note storiche. — II. Sul concetto di “processo di canonizzazione”. — III. Lo svolgimento di un processo di beatificazione e canonizzazione. — IV. Il significato del processo di beatificazione e canonizzazione. — V. Sulla distinzione di beati e santi. — VI. Sullo scopo del processo di beatificazione e canonizzazione. — VII. Prospettive.

“Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione” (1 Ts 4, 3). Papa Giovanni Paolo II, durante il suo pontificato ha beatificato e canonizzato più fedeli che tutti i suoi predecessori insieme<sup>(1)</sup>. Lo zelo con cui l’attuale Papa ha elevato tante persone straordinarie all’onore degli altari non ha suscitato soltanto ammirazione, ma anche critiche<sup>(2)</sup>. Beatificazioni e canonizzazioni sono eventi che attirano sempre l’attenzione e finiscono in prima pagina, e non soltanto sulla stampa cattolica. Per alcuni, discutibili sono le

---

(1) Versione rielaborata dello scritto tedesco “Das ist es, was Gott will: Eure Heiligung: Anmerkungen zum Selig- und Heiligsprechungsverfahren”, in: *Iudicare inter fideles, Festschrift für Karl-Theodor Geringer zum 65. Geburtstag* (ed. W. Ayman, St. Haering, H. Schmitz), St. Ottilien 2002, 93-108. Uno strumento indispensabile per una prospettiva sui processi attuali è l’“Index ac Status causarum”, edito dalla Congregazione delle Cause dei Santi (ultima edizione: *Congregatio de Causis sanctorum, Index ac Status causarum*, Città del Vaticano 1999).

(2) Cfr. KLAUS NIENTIEDT, *Neue Heilige - immer zahlreicher und umstrittener. Zur Selig- und Heiligsprechungspraxis unter Johannes Paul II.*, in: *Herder-Korrespondenz* 45, (1991), 572-577.

modalità del processo, per altri i criteri della scelta dei candidati<sup>(3)</sup>.

Ma perché mai la Chiesa cattolica beatifica o canonizza qualcuno? Venerando un cristiano come santo, la Chiesa non conferisce una sorta di premio nobel spirituale, ma conferma che la sequela di Cristo ha portato i suoi frutti in una determinata persona<sup>(4)</sup>. La prova dell'autenticità del fatto cristiano è, secondo le parole di Cristo, la fecondità: "Dai loro frutti li riconoscerete" (Mt 7,16).

La santità appartiene alla natura della Chiesa. Alcuni credenti non si rendono sufficientemente conto del significato delle parole che dicono nel Credo della domenica: "Credo... la *santa* Chiesa." Questo significa accettare nella fede quella comunità che è santificata da Cristo e ha ricevuto da lui i mezzi della grazia che la rendono capace di condurre tutti gli uomini alla santità. Così continua il Credo: "Credo ... la comunione dei *santi*." A questa comunità appartengono tutti quelli che stanno nella comunione dei santi; e non ha davvero molta importanza se hanno già compiuto il loro percorso terreno o se sono ancora su questa terra. Il fedele sa di appartenere ad una comunione dalla quale può aspettarsi forza e aiuto per realizzare i suoi desideri e le sue aspirazioni. Questo aiuto può prendere varie forme, può prendere la forma dell'esempio, dell'incoraggiamento, dell'intercessione presso Dio<sup>(5)</sup>.

---

(3) Al riguardo offrono cenni importanti PAOLO MOLINARI, PETER GUMPEL, *L'Istituto della beatificazione*, in: *Gregorianum*, 69 (1988), 133-138; cfr. inoltre PAOLO MOLINARI, PETER GUMPEL, *Criteri per la canonizzazione*, in: ERMANNO ANCILLI (Ed.), *La santità cristiana: dono di Dio e impegno dell'uomo*, Roma 1980, 349-386; J.L. GUTIÉRREZ, *La proclamazione della santità nella Chiesa*, in: *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), 493-529.

(4) Sulla motivazione teologica cfr. GERHARD LUDWIG MÜLLER, *Die Verehrung der Heiligen in der Sicht der katholischen Dogmatik*, in: HANS J. LIMBURG, HEINRICH RENNINGS (Ed.), *Beglaubigtes Zeugnis. Selig- und Heiligsprechungen in der Kirche*, Trier, Würzburg 1989, 11-28; KARL RAHNER, *Die Kirche der Heiligen*, in: KARL RAHNER, *Schriften zur Theologie*, vol. III, *Zur Theologie des geistlichen Lebens*, Einsiedeln, Zürich, Köln, settima edizione 1967, 111-126.

(5) Cfr. GERHARD LUDWIG MÜLLER, *Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen. Geschichtlich-systematische Grundlegung der Hagiographie*, Freiburg, Basel, Wien 1986.

## I. *Note storiche.*

La venerazione dei santi si può far risalire al momento della formazione del Nuovo Testamento<sup>(6)</sup>. L'Apocalisse di Giovanni ne offre già un'indicazione (cfr. *Ap* 2,12s). Questi primi accenni confluiscono poi naturalmente nella venerazione dei santi storicamente dimostrabile<sup>(7)</sup>. Dopo la Madre di Dio e gli apostoli, furono coloro che testimoniarono col sangue, i martiri, ad essere venerati come santi nella Chiesa primitiva. Erano quegli uomini e quelle donne che avevano sigillato la loro fede e la loro fedeltà a Cristo con il loro sangue. Di grande stima godevano anche coloro che, in tempi di persecuzione, non furono uccisi, ma furono comunque incarcerati e diseredati. I cosiddetti *confessores*, confessori<sup>(8)</sup>.

La venerazione di uomini di vita santa partiva dal popolo. La "canonizzazione" però avveniva tramite il vescovo e consisteva normalmente nell'"elevare" le ossa che, per la venerazione, venivano portate in chiesa, in un luogo più adeguato<sup>(9)</sup>. Non raramente questa forma di canonizzazione episcopale aveva luogo in occasione di sinodi episcopali all'interno di una determinata regione<sup>(10)</sup>. Se il santo servo di Dio era un prete o un vescovo e perciò era già sepolto in una chiesa, si parlava di elevazione (*elevatio*). Se le spoglie si trovavano in un cimitero, così da dover essere traslate nella chiesa, si parlava invece di traslazione (*translatio*). L'elemento decisivo, però, era sempre la devozione da parte del popolo

(6) Cfr. lo studio essenziale di MARCUS SIEGER, *Die Heiligsprechung. Geschichte und heutige Rechtslage*, Würzburg 1995 (Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft, vol. 23), 7-33; cfr. anche WINFRIED SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn 1988, 13-25.

(7) Cfr. CARLO SALOTTI, G. LÖW, *Canonizzazione*, in: *Enciclopedia Cattolica*, vol. III, Città del Vaticano 1950, 569-607; RENATE KLAUSER, *Zur Entwicklung des Heiligsprechungsverfahrens bis zum 13. Jahrhundert*, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung*, 40 (1954), 85-101; JAKOB SCHLAFKE, *De competentia in causis sanctorum decernendi a primis post Christum natum saeculis usque ad annum 1234*, Roma 1961.

(8) Circa lo sviluppo del tipo del "confessore" cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 24-29.

(9) Cfr. AGOSTINO AMORE, *La canonizzazione vescovile*, in: *Antonianum*, 53 (1977), 231-266.

(10) Al riguardo più dettagliato LUDWIG HERTLING, *Materiali per la storia del processo di canonizzazione*, in: *Gregorianum*, 16 (1935), 170-195.

credente, alla quale l'approvazione del vescovo si aggiungeva soltanto come una sorta di *accessorium*, probabilmente per far fronte, fin dall'inizio, a incontrollati eccessi della devozione<sup>(11)</sup>. Ben presto ci si rese conto della necessità, prima di una canonizzazione, di una breve e sommaria indagine sulla vita della persona in questione. A volte il Vescovo si vide costretto anche a intervenire per correggere certe forme malsane di venerazione dei santi<sup>(12)</sup>.

La prima canonizzazione fatta da un Papa tramandataci con certezza è quella del vescovo Ulrich di Augsburg che fu proclamato santo da Giovanni XV al Sinodo lateranense dell'anno 993<sup>(13)</sup>. Roma, fino a questo momento, non aveva ancora avocato a sé le canonizzazioni. Da questo momento diviene prassi, prima di una canonizzazione compiuta dal vescovo, di chiedere l'autorizzazione di Roma. Nel XII secolo si andò sempre più affermando l'opinione che una canonizzazione formale dovesse avvenire esclusivamente in forza dell'autorità papale. Il pontificato di Papa Alessandro III (1159-1181) costituì una sorta di spartiacque nella storia delle canonizzazioni. Al suo tempo cessò la partecipazione dei sinodi alle canonizzazioni, benché si dicesse ancora che una canonizzazione poteva aver luogo soltanto con la partecipazione di un sinodo. Alessandro III fu anche colui che dette la prima autorizzazione al culto, quella che oggi si potrebbe chiamare beatificazione; fu il primo Papa ad utilizzare nelle sue bolle di canonizzazione la parola "canonizzare"<sup>(14)</sup>. Poco prima della sua morte, nell'anno 1181 espresse inequivocabilmente la volontà che, per ogni nuova canonizzazione, occorresse la conferma da parte del Papa<sup>(15)</sup>. La base giuridica divenne la decretale *Audivimus* di Alessandro III,

(11) Cfr. KLAUSER, *Entwicklung* (nota 7), 90-98.

(12) Cfr. MARKUS RIES, *Heiligenverehrung und Heiligsprechung in der Alten Kirche und im Mittelalter. Zur Entwicklung des Kanonisationsverfahrens*, in: MANFRED WEITLAUFF (Ed.), *Bischof Ulrich von Augsburg 890-973. Seine Zeit — sein Leben — seine Verehrung*. Festschrift aus Anlaß des tausendjährigen Jubiläums seiner Kanonisation im Jahre 993, Weissenhorn 1993 (Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e.V. 26./27. Jahrgang), 143-167.

(13) Cfr. FRANZ XAVER BISCHOF, *Die Kanonisation Bischof Ulrichs auf der Lateransynode des Jahres 993*, in: WEITLAUFF, *Bischof Ulrich* (nota 12), 197-222.

(14) Cfr. STEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 106-113.

(15) Circa la storia e l'interpretazione di questa decretale cfr. STEPHAN KUTNER, *La réserve papale du droit de canonisation*, in: RHDFFE 17 (1938) 172-228, soprattutto 211-220.

ma la canonizzazione fu considerata come riserva papale generale soltanto a partire dal 1234, dopo che la suddetta disposizione fu inserita, con alcuni piccoli cambiamenti, nelle Decretali di Gregorio IX. Qui si legge categoricamente: “Sine Papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto” (X 3, 45, 1).

La procedura delle canonizzazioni che Sisto V aveva affidato alla Congregazione dei Riti da lui creata<sup>(16)</sup>, nel corso degli anni, attraverso nuove disposizioni, divenne sempre più elaborata, soprattutto per opera di Urbano VIII. Con la lettera apostolica *Caelestis Hierusalem cives* del 5 luglio 1634 introdusse la seguente regola: le persone di vita santa che fossero state venerate prima del 1181 potevano continuare ad essere venerate<sup>(17)</sup>. Persone di vita santa che fossero morte dopo l'anno 1181, ma prima del 1534, e cioè cento anni prima dell'entrata in vigore di questa nuova disposizione, potevano, se già venerate pubblicamente, essere venerate ancora. Ma solo dietro conferma papale<sup>(18)</sup>. Oltre questa regola, Papa Urbano VIII dette anche altre disposizioni. Chi era morto dopo l'anno 1534 non poteva essere venerato pubblicamente senza autorizzazione papale, si legge nella lettera apostolica in questione. E una tale autorizzazione doveva essere preceduta da un processo nel quale si verificasse scrupolosamente se il servo di Dio in questione aveva vissuto eroicamente tutte le virtù. Inoltre, il tribunale doveva verificare che non si fosse ancora sviluppato nessun culto pubblico attorno al servo di Dio, ma solo una semplice venerazione privata. E poi dovevano essere presentate delle grazie attribuibili all'intercessione del servo di Dio e riconoscibili come miracoli. Prima della conferma formale da parte del Papa, a queste grazie doveva essere attribuita soltanto una credibilità umano-naturale. Ciò significa che si poteva parlare di un “miracolo” in senso stretto soltanto dopo che esso fosse stato riconosciuto espressamente dal Papa. Prima di questo momento si poteva parlare soltanto di una grazia.

---

<sup>(16)</sup> Costituzione Apostolica *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588 (Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum. Taurinensis editio. Locupletior facta, vol. VIII, Augustae Taurinorum 1863, 985-999).

<sup>(17)</sup> Cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 96-105.

<sup>(18)</sup> Lettera Apostolica *Caelestis Hierusalem* del 5 luglio 1634 (Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum. Taurinensis editio. Locupletior facta, vol. XIV, Augustae Taurinorum 1868, 436-440).

Prospero Lambertini, il futuro Benedetto XIV (1740-1758), raccogliendo le esperienze del tempo precedente, trasmise queste disposizioni alle generazioni seguenti nella sua importante opera “*De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*”<sup>(19)</sup>, che ha fatto testo quasi per due secoli presso la Congregazione dei Riti. Queste disposizioni furono poi inserite sostanzialmente nel Codex Iuris Canonici promulgato nel 1917.

Nonostante che Paolo VI nel 1969 con la lettera apostolica *Sanctitas clarior*<sup>(20)</sup>, in forma di *motu proprio*, avesse reso molto più agile lo svolgimento del processo di canonizzazione, fu necessario ancora un ulteriore cambiamento nella procedura. Secondo il dispositivo del canone 1403 § 1 del CIC del 1983 (canone 1057 del CCEO), Giovanni Paolo II ha nuovamente regolato il processo di canonizzazione con la costituzione apostolica “*Divinus perfectionis Magister*” del 25 gennaio 1983<sup>(21)</sup>. Vengono applicate le norme del diritto processuale generale se lo richiede la natura della cosa o se le norme specifiche rinviano al diritto processuale generale (canone 1403 § 2)<sup>(22)</sup>. Scopo delle nuove disposizioni procedurali è che i vescovi diocesani e coloro che sono loro assimilati dal diritto siano coinvolti in maggior misura rispetto a prima nella conduzione del processo, e che questa sia accelerata in virtù della semplificazione delle regole procedurali<sup>(23)</sup>.

---

(19) Benedicti XIV Pont. Opt. Max. olim Prosperi Cardinalis De Lambertinis Opus de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione in septem voluminibus distributum (Benedicti XIV Pont. Opt. Max. Opera omnia in tomos XVII distributa), Editio novissima, Prati 1839-1842, Alber Ghettus et Sociis Editoribus.

(20) AAS 61 (1969) 149-153. Istruttivo lo studio di Antonio Casieri, *Iter processus beatificationis et canonizationis iuxta Constitutionem “Sacra Rituum Congregatio” et “Sanctitas Clarior”*, in: Monitor Ecclesiasticus 98 (1973) 244-259.

(21) AAS 75 (1983) 349-355. Al riguardo cfr. anche la legislazione delegata della Congregatio de Causis Sanctorum del 7 febbraio 1983 per i Vescovi “Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum” (AAS 75 [1983] 396-403) e il “Decretum generale de Servorum Dei causis, quarum iudicium in praesens apud Sacram Congregationem pendet” (AAS 75 [1983] 403-404). Circa tutta la questione cfr. anche Schulz, Selig- und Heiligsprechungsverfahren (nota 6) 44-48.

(22) Cfr. HEINZ MARITZ, *Die Selig- und Heiligsprechung*, in: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, seconda edizione rielab., Regensburg 1999, 1023-1024.

(23) Cfr. l'estesa valutazione di LUIGI PORSI, *Cause di canonizzazione e procedura nella Cost. Apost. Divinus perfectionis Magister: Considerazioni e valutazioni*, in:

## II. *Sul concetto di "processo di canonizzazione".*

Nella nuova legislazione e nella prassi della Congregazione delle Cause dei Santi non si parla più del processo di beatificazione e di canonizzazione ma solo di processo di canonizzazione<sup>(24)</sup>. Così, da una parte, può intendersi che lo scopo di ogni processo è la canonizzazione<sup>(25)</sup>. Dall'altra vi si può anche vedere l'idea che il futuro della beatificazione possa essere riconsiderato<sup>(26)</sup>. Mentre secondo la terminologia del vecchio diritto l'unità di beatificazione e canonizzazione poteva essere più facilmente messa in questione, questo, secondo la nuova terminologia, è molto più difficile.

Guardando la storia della beatificazione c'è da notare che questa, da temporanea autorizzazione di un culto, in attesa del momento in cui si poteva procedere alla canonizzazione, si è sviluppata in un istituto con vero e proprio peso giuridico, e che tutta una serie di cause probabilmente non andrà mai oltre la beatificazione fino alla canonizzazione. Anche se la nuova terminologia sottolinea l'unità della procedura, sarà possibile in futuro che il processo di beatificazione e quello di canonizzazione possano essere distinti più chiaramente l'uno dall'altro<sup>(27)</sup>.

## III. *Lo svolgimento di un processo di beatificazione e canonizzazione.*

Come si svolge attualmente un processo di beatificazione e di canonizzazione? Succede innanzitutto che qualcuno che è interessato a una persona di vita santa fa domanda, a nome proprio o a nome di un gruppo, al vescovo competente o a coloro che gli sono assimilati dal diritto di iniziare un processo di beatificazione<sup>(28)</sup>. Il

---

Monitor Ecclesiasticus, 110 (1985), 365-400; cfr. anche SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 103-133.

<sup>(24)</sup> Cfr. per esempio can. 1403 § 1.

<sup>(25)</sup> Questa è la posizione di ROBERT J. SARNO, *Diocesan Inquiries required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of the Saints*, Roma 1988, 1.

<sup>(26)</sup> Importanti le riflessioni di PETER GUMPEL, *Il Collegio dei Relatori in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi. Alcuni commenti della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano 1988, 299,337; cfr. anche ROMUALDO RODRIGO, *Manual para instruir los procesos de canonización*, Roma 1988, XXVII.

<sup>(27)</sup> A buon diritto SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 196.

<sup>(28)</sup> SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 269-334 descrive i singoli passi del processo e le persone ufficialmente incaricate; una sintesi della materia si trova anche da

vescovo competente è il vescovo del luogo di morte<sup>(29)</sup>. Questa competenza si può anche trasmettere con il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi a un altro vescovo se ci sono per questo ragioni importanti<sup>(30)</sup>. Compito del vescovo è poi di esaminare la richiesta, fare indagini nell'ambito della sua giurisdizione circa la vita, le virtù o il martirio, come anche su una venerazione già da tempo esistente di un servo di Dio, laddove però le virtù o il martirio sono da tenere distinte dai miracoli che si pretende siano stati fatti<sup>(31)</sup>.

Un ruolo importante lo giocano gli scritti lasciati dal servo di Dio. Prima vengono raccolti gli scritti già pubblicati: libri, articoli di riviste, prediche, ecc.<sup>(32)</sup>. Esperti in teologia verificano questi scritti<sup>(33)</sup>. Se confermano che essi stanno sul sano terreno cattolico<sup>(34)</sup> segue, come passo successivo, la verifica dei documenti non stampati: scritti vari, note di diario, manoscritti, nastri registrati etc.<sup>(35)</sup>. Gli scritti non pubblicati sono raccolti dalla Com-

SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 49-102; J.L. GUTIÉRREZ, *La normativa actual sobre las causas de canonización*, in: *Ius Canonicum*, 32 (1992), 39-65; J.L. GUTIÉRREZ, *Rassegna bibliografica circa la normativa attuale per le Cause di Canonizzazione*, in: *Apollinaris*, 69 (1996), 197-218.

<sup>(29)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21) I, 1. Al riguardo più dettagliato PIERRE DELOOZ, *Sociologie et Canonisation*, Liegi 1969 (Collection scientifique de la faculté de droit de l'Université de Liège, vol. 30), 46-60.

<sup>(30)</sup> I motivi per cui non è il vescovo del luogo di morte a iniziare il processo, possono essere che il servo di Dio, nell'ultimo periodo della sua vita, ha svolto la sua attività prevalentemente in un'altra diocesi; che egli, in viaggio, è morto in un luogo diverso dalla sua abituale residenza; che i testimoni si possono ascoltare più facilmente in una diocesi diversa da quella del luogo della morte; anche la mancanza del personale adeguato per lo svolgimento del processo può costituire una ragione valida. Cfr. RODRIGO, *Manual* (nota 26), 27-29; SARNO, *Diocesan Inquiries* (nota 25), 26.

<sup>(31)</sup> Cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 294-323.

<sup>(32)</sup> Circa la questione degli scritti pubblicati cfr. HENRYK MISZTAL, *De revisione scriptorum, quae servi Dei publice ediderunt, in nova procedura canonizationis*, in: *Monitor Ecclesiasticus*, 112 (1987), 239-252.

<sup>(33)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), I, 2 n. 3; "Normae" (nota 21), 13.

<sup>(34)</sup> Non è compito dei censori dare un giudizio sul valore dell'opera teologica presentata, ed essi si devono anche astenere dal giudizio su questioni teologiche controverse sulle quali si possano dare differenti risposte. Cfr. su questo MISZTAL, *De revisione* (nota 32), 250.

<sup>(35)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), I, 2 n. 3; "Normae" (nota 21), 14a.

missione storica, la quale redige una relazione (non un giudizio sugli scritti); gli scritti, con il resto degli atti processuali, sono messi a disposizione del Relatore, il quale indica che uso se ne deve fare. Dopo che questi preliminari sono stati espletati, segue la compilazione degli interrogatori<sup>(36)</sup> e l'escussione dei testimoni<sup>(37)</sup>.

Dopo la conclusione delle indagini episcopali c'è da compilare un *transumptum*, comprendente un duplicato dai testi originali di tutti gli atti, i documenti connessi e un esemplare di ciascuno degli scritti esaminati del servo di Dio e il giudizio su questi scritti<sup>(38)</sup>. Il vescovo, inoltre, deve aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII relativi alla venerazione non ufficiale del servo di Dio (*super non cultu*). Tutta questa documentazione viene mandata alla Congregazione delle Cause dei Santi per il processo di beatificazione e di canonizzazione<sup>(39)</sup>.

Il Dicastero romano procede secondo un regolamento interno<sup>(40)</sup> che prevede i seguenti passaggi<sup>(41)</sup>: il sottosegretario della Congregazione verifica se le indagini sono state fatte in modo adeguato e completo<sup>(42)</sup>. Poi il caso viene affidato a un relatore che per il tempo successivo risulta la figura più importante<sup>(43)</sup>.

<sup>(36)</sup> Mentre vengono compilati gli interrogatori, il vescovo secondo le "Normae" (nota 21), 15c, deve inviare una breve informazione circa la vita del servo di Dio e l'importanza della causa per la Congregazione delle Cause dei Santi, per vedere se, da parte della Santa Sede, ci sia una qualche obiezione sulla causa. Cfr. su questo SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 66-72.

<sup>(37)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), I, 2 n. 4; "Normae" (nota 21), 16f. Più dettagliatamente SIEGER (nota 6), 309-323 e SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 72-84.

<sup>(38)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), I, 2 n. 6; "Normae" (nota 21), 29 e 31a.

<sup>(39)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), I, 2 n. 6; "Normae" (nota 21), 28a. Utili le indicazioni di ANTONIO CASIERI, *Postulatorum Vademecum*, Roma, seconda edizione 1985, 30-45.

<sup>(40)</sup> L'attuale vigente Regolamento<sup>40</sup> risulta dal 2001 e fu approvato dal Cardinale Segretario di Stato il 15 marzo 2001. Il documento è stato pubblicato da ROMUALDO RODRIGO, *Manuale delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione 3ª edizione*, riveduta e completata, Institutum Historicum Augustinianorum, Roma 2004, 460-487.

<sup>(41)</sup> Ancora riferendosi al Regolamento precedente dell'anno 1983 cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 334-416.

<sup>(42)</sup> Cfr. "Regolamento" (nota 40), art. 6, 1°.

<sup>(43)</sup> Cfr. *ibid.* Artt. 9 § 1, 60-62. Circa l'introduzione del relatore cfr. PETER GUMPEL, *Collegio* (nota 26), 299-337.

Egli ha la responsabilità di guidare il Postulatore o il collaboratore presentato dal Postulatore nell'elaborazione di una relazione (*positio*) che è la base per le successive discussioni sulla santità del servo di Dio<sup>(44)</sup>. Essa contiene nella prima parte un breve profilo biografico<sup>(45)</sup>. La *informatio* si compone di tre parti fondamentali: *a*) l'apparato probatorio (descrizione generale delle prove acquisite); *b*) nelle cause sulle virtù: biografia del servo di Dio, esposizione dettagliata delle singole virtù e sulla *fama sanctitatis et signorum*; *c*) nelle cause di martirio: breve profilo biografico, il martirio materiale e formale e la *fama martirii et signorum*. In una sommaria indagine critica sulla vita, le virtù o il martirio di un servo di Dio, vengono valutate le deposizioni<sup>(46)</sup>. Da qui si trae se il servo di Dio in questione ha condotto una vita eroica per quanto riguarda l'intero spettro delle cristiane virtù<sup>(47)</sup>.

In una seconda parte, nel *summarium testium et documentorum*, sono raccolte tutte le testimonianze, i documenti e il giudizio dei teologi sugli scritti; ne fa parte anche la richiesta di beatificazione. Poiché nelle cause recenti<sup>(48)</sup> le testimonianze costituiscono la base della *positio* ne consegue che il *summarium* acquista particolare importanza. Concluse le quali la *positio* deve essere stampata, previa autorizzazione del relatore generale<sup>(49)</sup>. Dopo la pubblicazione, la *positio* di una causa recente<sup>(50)</sup> viene sottoposta ai

(44) Cfr. "Regolamento" (nota 40), artt. 61-69. Cfr. anche CASIERI, *Vademecum* (nota 39), 97-98.

(45) Cfr. "Regolamento" (nota 40), art. 63, 1°. Cfr. inoltre FABIANO VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei santi. Commento alla legislazione e guida pratica*, Città del Vaticano 1992, 62-70.

(46) Cfr. SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 120.

(47) Vengono dapprima considerate le virtù teologali: fede, speranza e carità; questa viene divisa in amore per Dio e amore per il prossimo. Poi seguono le virtù cardinali: prudenza, giustizia, forza, temperanza. Per i religiosi viene considerato come sono stati vissuti i voti di obbedienza, povertà e castità. A parte si chiede dell'umiltà del servo di Dio. Anche i suoi doni soprannaturali, nella misura in cui li possedeva, vengono documentati: per esempio il dono della profezia, delle guarigioni, del leggere nei cuori, o l'esperienza mistica.

(48) Circa la differenza fra *causa recente e antica* cfr. "Normae" 7 (nota 21), ripresa anche nel "Regolamento" (nota 40), che afferma: "La causa è *recente*, se il martirio o le virtù del Servo di Dio possono essere provati con le deposizioni di testimoni oculari; è *antica* quando le prove possono essere desunte solo dai documenti" (Art. 50).

(49) Cfr. "Regolamento" (nota 40), art. 67.

consultori teologi (Congresso teologico) che prendono posizione sull'oggetto del processo; ad essi è fatto obbligo, insieme con il Promotore della fede, di studiare il caso e di verificare a fondo le questioni teologiche eventualmente controverse, prima che la causa giunga all'esame nella Sessione ordinaria dei Cardinali e Vescovi<sup>(51)</sup>.

Nel Congresso teologico i Consultori teologi esprimono il loro parere sulle questioni sottoposte<sup>(52)</sup>. Mentre il Regolamento del 1983 stabiliva che "la causa in cui due terzi dei Teologi votanti hanno risposto *affirmative*, va sottoposta al giudizio dei Cardinali e Vescovi"<sup>(53)</sup>; nel Regolamento del 2001 non si trova più una tale norma. Viene stabilito soltanto che per la validità del Congresso sia richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consultori convocati<sup>(54)</sup>. Nel caso che la causa sia accolta dal *Congresso* i voti scritti dei consultori insieme con il rapporto finale e il risultato della votazione giunge ai membri della Congregazione, cioè i Cardinali e i Vescovi<sup>(55)</sup>. Essi esprimono il proprio parere, che rimettono al Papa in forma di proposta per la beatificazione o la canonizzazione. Su ciò viene stilato un decreto che viene promulgato in sessione solenne alla presenza del Santo Padre<sup>(56)</sup>.

Per la beatificazione dei non martiri si richiede un miracolo regolarmente approvato<sup>(57)</sup>, come anche una autentica *fama signorum*<sup>(58)</sup>. Anche la *fama signorum*, come la *fama sanctitatis*, è

<sup>(50)</sup> Circa la valutazione delle procedure più antiche (*causae antiquae*) cfr. il "Regolamento" (nota 40), art. 19 § 2; utile anche GUMPPEL, *Collegio* (nota 26), 316-317; SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 4), 356-357.

<sup>(51)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), III, 13 n. 4, e "Regolamento" (nota 40), artt. 78-79.

<sup>(52)</sup> Cfr. *ibid.* art. 73.

<sup>(53)</sup> Cfr. Regolamento del 1983 (nota 40), art. 23.

<sup>(54)</sup> Cfr. Regolamento del 2001 (nota 40), art. 76 § 1.

<sup>(55)</sup> Cfr. *ibid.* art. 79.

<sup>(56)</sup> Cfr. *ibid.* art. 88.

<sup>(57)</sup> *Ibid.* artt. 80-87. Sulla comprensione del miracolo e sul significato del medesimo nella cause di canonizzazione cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 372-376; SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 135-153; RODRIGO, *Manuale* (nota 40), 159-173. Istruttivo anche PAOLO MOLINARI, *I Miracoli nelle Cause di beatificazione e canonizzazione: CivCatt* 129 (1978), 21-33; importante sotto l'aspetto teologico LEO SCHEFFCZYK, *Wunder und Heiligsprechung*, in: *MThZ*, 32 (1981), 292-303.

<sup>(58)</sup> Cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 393.

espressione della venerazione e della fiducia dei fedeli nel servo di Dio, e allo stesso tempo, una conferma della santità di quest'ultimo da parte di Dio<sup>(59)</sup>. Gli avvenimenti che la sopportano sono per lo più guarigioni. La *fama signorum* si riferisce a grazie ricevute per intercessione del servo di Dio in tutte le avversità della vita. Il loro carattere miracoloso però non può essere dimostrato con certezza, esse non hanno cioè lo stesso valore e la stessa forza probatoria di un miracolo dimostrato. A volte ci vuole tanto tempo perché si riconosca una grazia straordinaria, di fronte alla quale ci si può chiedere se si sia in presenza di un miracolo. Per il riconoscimento di un miracolo si esigono prove molto severe<sup>(60)</sup>. Una commissione di medici constata, di fronte alla presentazione di un miracolo, se si tratti realmente di una guarigione inspiegabile<sup>(61)</sup>. In seguito, una commissione di teologi giudica sulla base del parere dei medici e stabilisce inoltre se questa grazia può essere ascritta all'intercessione del servo di Dio.

Un po' diversa è la procedura per i martiri. Se si tratta della beatificazione di un martire, oggi non si richiedono miracoli<sup>(62)</sup>.

All'incirca dal 1975 si è cominciato a dispensare dal secondo miracolo prima necessario per la beatificazione e poi anche dal secondo miracolo necessario per la canonizzazione<sup>(63)</sup>. Il Romano

---

<sup>(59)</sup> Non ci sono norme specifiche su come provare la *fama signorum*. CASIERI, *Vademecum* (nota 39), 87-89 prevede che il postulatore, oltre una lettera, deve mandare alla Congregazione una breve biografia del servo di Dio, un rapporto sullo stato del processo e una dichiarazione che i fatti da lui presentati corrispondono a verità, un elenco delle grazie (*signorum elenchus*), e una *Informatio*. SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 149, rinvia come orientamento alle relative disposizioni del Codice del 1917.

<sup>(60)</sup> Più dettagliatamente informa SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 376-392.

<sup>(61)</sup> Cfr. le riflessioni di G. GIUNCHI, *L'esame del miracolo sotto il profilo medico-scientifico. Esperienze di un perito della Consulta medica per le cause dei Santi*, in: *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, 1988, 211-220.

<sup>(62)</sup> Cfr. VERAJA, *Cause di canonizzazione* (nota 45), 83; JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente del martirio*, in: *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), 645-670; JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, *Las causas de martirio del siglo XX*, in: *Ius Canonicum*, 37 (1997), 407-450.

<sup>(63)</sup> Secondo il can. 2117 CIC/1917 potevano essere chiesti — a secondo il caso — quattro miracoli. Su ciò informa PAOLO MOLINARI, *Observationes aliquot circa miraculorum munus et necessitatem in causis beatificationis et canonizationis*, in: *PerRMCL*, 63 (1974), 341-384, 378.

Pontefice nel 1983 ha deciso che si doveva andare avanti con questa prassi<sup>(64)</sup>. Per un martire conta nel processo solo la prova del martirio, non occorre neppure che abbia esercitato le virtù in grado eroico. Che questa santità possa essere dimostrata costituisce un argomento di notevole peso, nel processo, ma non è necessario<sup>(65)</sup>. Dal martire si richiede non solo la volontaria accettazione della morte per la fede, ma anche la perseveranza costante e paziente, in questa decisione, fino alla morte e nella morte. Questo si deve manifestare nelle parole o in altri atti esterni in base ai quali la Chiesa può arrivare al riconoscimento del martirio, per quanto le circostanze rendano possibili tali segni esterni<sup>(66)</sup>.

Con la lettura e la promulgazione del decreto sulla vita e l'esercizio eroico delle virtù, ovvero sul martirio, e con il riconoscimento ufficiale di un miracolo, e poi attraverso la lettura del decreto in presenza del Papa, sono compiuti tutti i requisiti per cui un servo di Dio può essere proclamato beato<sup>(67)</sup>.

#### IV. *Il significato del processo di beatificazione e canonizzazione.*

Perché nella Chiesa ci sono processi di beatificazione e canonizzazione? Uno sguardo ai numerosi processi di beatificazione e canonizzazione, conclusi in tempi recenti, di servi di Dio dice la legittimità della domanda<sup>(68)</sup>. Spesso si sente l'obiezione che la lunga procedura sarebbe "medievale" o in generale "antiquata"; si parla anche di costi spropositatamente alti del processo, che non

(64) La rispettiva norma si trova soltanto nel Regolamento della Congregazione, Cfr. VERAJA, *Le cause* (nota 45), 45-46.

(65) Cfr. ERNESTO PIACENTINI, *Concetto teologico-giuridico di martirio nelle Cause di Beatificazione e Canonizzazione*, in: ME, 103 (1978), 184-247. Istruttivo anche ERNESTO PIACENTINI, *Il martirio nelle cause dei Santi. Concetto-giuridico, morte psicologica e martirio bianco, procedura antica e moderna, riforma paolina, fermenti per ulteriori aggiornamenti*, Città del Vaticano, 1979, 67-68.

(66) Cfr. *ibid.*, 95-96.

(67) Cfr. SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 152-153.

(68) Cfr. Congregatio de Causis sanctorum, *Index ac Status causarum* (nota 1) *passim*. J. SARAIVA MARTINS, *Por qué la Iglesia canoniza hoy?*, in: P. CASTAÑEDA DELGADO-MANUEL J. COCIÑA Y ABELLA, *Testigos del siglo XX, Maestros del siglo XXI*, Sevilla 2003, 57-70; ID., *Por qué la Iglesia sigue canonizando*, in: Palabra, 459-460, VIII-IX, 2002, 494-500.

sarebbero giustificati<sup>(69)</sup>. Infine si tira in ballo il numero così alto, tanto da averne perso il conto, di santi canonizzati, cosa che renderebbe superfluo aggiungere sempre nuovi beati e santi a un calendario già strapieno; ci sono poi milioni di cristiani che hanno vissuto la loro vita in modo esemplare e tuttavia non sono stati elevati all'onore degli altari: perché dunque tutto questo discutibile dispendio di energie?

Tutti i battezzati sono chiamati all'unione definitiva con Dio, che non significa altro che essere chiamati alla santità: "Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione" (1 Ts 4, 3). Rendendosi ben conto che non erano affatto tutti "santi" nel senso di "perfetti", l'apostolo Paolo, consapevole della loro imperfezione, chiama "santi" i membri della Chiesa primitiva, cioè "chiamati da Gesù Cristo" (Rm 1,6). La loro fede deriva dalla forza di Dio, dall'amore di Cristo e dalla potenza dello Spirito (Rm 16,25; 1 Cor 1,2; 16,1).

Con l'indicare i primi cristiani come "santi" si esprime qualcosa di più e di diverso da una pretesa alla santità individuale nello stile di vita personale. È la Chiesa stessa che, attraverso i suoi membri, si concepisce come Chiesa santa. L'aspirazione alla perfezione personale nella sequela di Cristo è lo scopo dell'ascesi cristiana. Tale aspirazione, in ultima analisi, non è altro che lo sviluppo della grazia battesimale, che è un dono del Signore<sup>(70)</sup>.

"Se si vuole rispondere alla domanda sul perché la Chiesa è capace di canonizzare una persona, cioè di inserirla nell'albo dei santi, chiamato canone, e di dichiarare già da adesso in forma autoritativa che costui appartiene alla schiera dei beati e dei santi la cui definitiva redenzione è un dato di fatto, bisogna concepire questo come manifestazione della sua autocoscienza, per la quale essa è, indefettibilmente 'santa'"<sup>(71)</sup>. I beati e i santi non sono affatto dei "casi fortunati" di una Chiesa, astratta istituzione di salvezza, il cui vivere in grado eroico le virtù li separa, come modelli, dalla vita quotidiana piena di peccati dei fedeli "normali" e ai quali perciò, in quanto eroi, bisogna dare la dovuta venerazione. I beati e i santi sono piuttosto già la realizzazione della concreta

---

(69) Al riguardo cfr. SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 13-19.

(70) Sottolineando gli aspetti dottrinali della questione cfr. HANS URS VON BALTHASAR, *Theologie und Heiligkeit*, in: *IkZCommunio*, 16 (1987), 483-490.

(71) SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 16.

promessa di salvezza di Cristo alla sua Chiesa. La Chiesa, dichiarandosi come santa non solo nella sua oggettiva istituzione, ma indicando delle persone concrete come santi, riconosce se stessa al contempo anche nella loro storia<sup>(72)</sup>. Lo stesso pensiero lo ha espresso anche Giovanni Paolo II. Riferendosi alla Lettera agli Ebrei (Eb 12,1) il Papa ci dice che al popolo di Dio nel corso della sua storia si aggiunge “un nugolo di testimoni” attraverso i quali Dio diventa presente e ci parla”<sup>(73)</sup>. Questa schiera di testimoni è però del tutto anonima. Sono innanzitutto gli apostoli e i martiri di Cristo “che con il loro sangue hanno dato la più alta testimonianza della fede e dell’amore”, e che, “insieme con la beata Vergine Maria” venerata con particolare devozione, vengono richiesti dell’“aiuto dell’intercessione”<sup>(74)</sup>. La santità non si manifesta nella Chiesa come un ideale astratto che come tale dovrebbe seguire uno schema sempre uguale. La santità prende sempre forme nuove e perciò storicamente uniche, che non si lasciano ingabbiare in alcuno schema prestabilito. Le grandi figure di santi della Chiesa smentiscono una opinione del genere. Francesco d’Assisi, Teresa d’Avila, Ignazio di Loyola, Edith Stein, Arnold Jansen e Madre Teresa erano personalità che non hanno seguito alcun catalogo generico di rigide norme. Le biografie dei santi dimostrano spesso come ciascuno di essi abbia sviluppato le sue proprie disposizioni personali, ma, allo stesso tempo, come sia stato un *unicum* modellato dalla grazia. Da qui una cosa si vede molto chiaramente: la santità della Chiesa si manifesta “caso per caso”<sup>(75)</sup>.

#### V. Sulla distinzione di beati e santi.

I concetti di “beato” e “santo” sono spesso usati come se fossero denominazioni sinonimiche della medesima cosa. E in certo qual modo questo è vero; poiché è un dato di fatto che, nel corso della storia della Chiesa, per un lungo periodo di tempo, gli attributi di beato (*beatus*) e santo (*sanctus*) sono stati attribuiti indifferentemente

---

<sup>(72)</sup> Cfr. PIETRO PALAZZINI, *Prefazione*, in: *Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)*, Città del Vaticano, 1998, 3-12.

<sup>(73)</sup> *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), LXIX.

<sup>(74)</sup> Cfr. VatII LG 50.

<sup>(75)</sup> SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 16.

a una stessa persona. Questo non implicava alcuna gerarchia, nel senso che un santo fosse “dappiù” o magari “più santo” di un beato.

I testi liturgici confermano questo uso generico di entrambi i concetti fino ai nostri giorni. Così, per esempio, all’inizio della celebrazione della Messa, nel “Confiteor”, noi preghiamo “la *beata* sempre Vergine Maria, gli angeli e i *santi*” perché ci assistano.

Ma, in relazione al cosiddetto processo, la Chiesa oggi distingue fra beati e santi<sup>(76)</sup>. Questa distinzione mira a stabilire il modo e l’estensione della venerazione che tocca a un determinato servo di Dio<sup>(77)</sup>. Spetta solo al Romano Pontefice giudicare se e in quale forma a un servo di Dio può essere reso nella Chiesa un culto ufficiale<sup>(78)</sup>. Se l’autorizzazione papale alla venerazione si riferisce solo a una diocesi o a un determinato territorio, per esempio a una regione, allora l’autorizzazione al culto da parte del Papa si chiama *beatificatio*, beatificazione; se invece si consente il pubblico culto per la Chiesa intera, allora l’autorizzazione pontificia si chiama *canonizatio*, canonizzazione. Santi quindi sono quei servi di Dio che, dopo l’avvenuta canonizzazione, è permesso venerare pubblicamente ovunque, cioè nella Chiesa tutta e in tutte le forme del culto divino. I beati, viceversa, possono essere venerati pubblicamente solo nelle forme e nei luoghi in cui la Chiesa lo ha concesso<sup>(79)</sup>. Normalmente sono i Paesi, le regioni o le comunità religiose nelle quali un servo di Dio ha operato. Coll’autorizzazione della Santa Sede possono essere loro dedicate anche chiese e cappelle e le loro reliquie possono essere venerate nelle forme consentite: a condizione però del riconoscimento dell’esercizio eroico delle virtù, o della offerta della vita nel martirio, e della fama di santità del servo di Dio provata da segni miracolosi (miracoli). Queste condizioni vengono verificate in un processo “che presenta le più rigorose forme processuali che il diritto canonico conosca”<sup>(80)</sup>.

---

<sup>(76)</sup> La norma di c. 1187 presuppone questa distinzione.

<sup>(77)</sup> Circa lo sviluppo della Beatificazione come un istituto giuridico in modo proprio cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 106-113.

<sup>(78)</sup> Cfr. *Divinus perfectionis Magister* (nota 21), III, 15.

<sup>(79)</sup> Cfr. la norma del c. 1277 § 2 CIC/1917. Dalla mancanza di un norma paragonabile nel CIC/1983 non si può concludere necessariamente che anche la fattispecie come tale sia stata abolita.

<sup>(80)</sup> KLAUS MÖRSORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, vol. III, undicesima edizione, Paderborn, 1979, 260.

## VI. *Sullo scopo del processo di beatificazione e canonizzazione.*

Le modalità di verifica e il procedimento normativo che la Chiesa applica nella scelta e nella definizione dei candidati alla beatificazione e alla canonizzazione hanno preso, nel corso della storia, le forme più diverse. Mentre per tanti secoli, per esempio, la venerazione di un santo da parte del popolo credente è stato il criterio più importante per la sua canonizzazione<sup>(81)</sup>, più tardi è divenuto un ostacolo, ed è stato necessario dimostrare la mancanza di venerazione. Inoltre, alcuni non sono affatto del parere che la beatificazione da parte del Papa sia una decisione irrevocabile, mentre la canonizzazione, per sua natura, è invece la decisione ultima e irrevocabile che dice che il beato in questione è entrato nella gloria celeste<sup>(82)</sup>. Le nuove norme del 1983 non prendono posizione. Ma c'è comunque da notare che né "*Divinus perfectionis Magister*" né le norme emanate da parte della Congregazione delle Cause dei Santi in relazione ad esso usano il termine *beatificatio*<sup>(83)</sup>. Tutta la prassi della Congregazione, al momento attuale, ha come scopo beatificazioni e canonizzazioni. La beatificazione da parte della Chiesa è fino ad oggi, soprattutto nei processi cosiddetti più recenti, il presupposto normale per una canonizzazione. Come già detto, il presupposto per una beatificazione non è soltanto la *fama signorum*, e cioè la fama, supportata da segni, di taumaturgo, ma anche un miracolo regolarmente approvato secondo rigide norme procedurali. Per una canonizzazione è necessario un altro miracolo, che deve esser accaduto, per l'intercessione del servo di Dio, dopo la beatificazione<sup>(84)</sup>. A questo proposito, c'è da constatare che, nel corso della storia, il numero dei miracoli richiesti ha oscillato tanto quanto la rigidità dei criteri necessari per fornirne la prova processuale. Inoltre, nello specifico, il Romano Pontefice ha la facoltà di dispensare dalla necessità del miracolo<sup>(85)</sup>.

---

<sup>(81)</sup> Cfr. sopra pp. 2-4.

<sup>(82)</sup> In modo dettagliato: ERNESTO PIACENTINI, *L'infallibilità papale nella canonizzazione dei santi*, in: ME, 117 (1992), 91-132.

<sup>(83)</sup> Riguardo al rispettivo silenzio cfr. SIEGER, *Heiligsprechung* (nota 6), 410-411.

<sup>(84)</sup> Cfr. sopra pp. 6-7.

<sup>(85)</sup> Pio XI ha dato una dispensa, per esempio, in occasione della canonizzazione di Thomas Morus e John Fischer nell'anno 1935.

A chi si stupisce davanti ad una prassi così varia, si può ricordare l'assoluta particolarità del processo di canonizzazione. Esso, dal punto di vista del suo risultato, non ha come scopo un giudizio, nel senso di una sentenza che applica una norma di diritto positivo a una concreta fattispecie, ma mira, come conclusione, soltanto a lasciare al Papa il giudizio; giudizio che egli può liberamente dare, confermando o rigettando. Spetta esclusivamente alla personale decisione del Romano Pontefice seguire o meno la proposta di giudizio risultante da un processo di beatificazione e canonizzazione.

### VII. *Prospettive.*

Si alzano sempre nuove voci contro beatificazioni e canonizzazioni. Ce ne sono troppe, si dice. A tale obiezione si potrebbe rispondere che la Chiesa, negli ultimi cento anni, è cresciuta in modo significativo in tutto il mondo. Anche nelle giovani Chiese c'è santità. È un piacevole dato di fatto che il numero dei "candidati" all'onore degli altari sia aumentato. È inoltre un buon segno poter constatare che nel popolo di Dio la sensibilità per l'esempio di uomini santi sta crescendo.

Con questo si vuol dire che il grande numero di beati e santi, anzi la vita di tutti i credenti, non è altro che una sorta di "corsa alla santità" <sup>(86)</sup>. Il risultato di tale corsa può prendere forme diverse. Ci sono i "grandi" beati e santi la cui venerazione, dopo una procedura canonica più o meno complessa, è ufficialmente e solennemente autorizzata e garantita con un supremo pronunciamento della Chiesa. Ma ci sono anche i "piccoli" beati e santi dei quali il popolo credente "si è impadronito", e la venerazione locale dei quali viene tollerata apertamente o in silenzio dalla Chiesa <sup>(87)</sup>. E poi ci sono anche quei milioni di "piccolissimi" beati e santi la cui memoria, dopo la morte, spesso non giunge oltre la stretta cerchia della famiglia, dei conoscenti, eventualmente della parrocchia e del monastero dove hanno vissuto, e ben presto svanisce. Tutti costoro sono registrati nel "libro della vita". La loro vita è stata

<sup>(86)</sup> BALTHASAR, *Theologie und Heiligkeit* (nota 70), 490.

<sup>(87)</sup> Cfr. SCHULZ, *Selig- und Heiligsprechungsverfahren* (nota 6), 154-156.

una corsa all'autentica santità cristiana. Tutti costoro appartengono all'unica santa Chiesa.

La differenza con i santi canonizzati sta nel fatto che nel caso di questi ultimi la Chiesa ha constatato in modo *vincolante* che la loro vita è stata esemplare o, per rimanere nell'immagine precedente, è stata una riuscita "corsa alla santità." E questo senza che essi abbiano perso la loro originale personalità, umanamente e storicamente condizionata<sup>(88)</sup>. La santità è una caratteristica della Chiesa, il santo è un membro della Chiesa, e la venerazione dei santi ha la sua funzione nella Chiesa e per la Chiesa, e di conseguenza anche ogni beatificazione ha la sua funzione e la sua importanza per la Chiesa.

Il senso del processo di beatificazione e di canonizzazione, si può dire in conclusione, è quello di mettere a disposizione una procedura canonica regolata dal diritto, che miri, da una parte, a verificare lo sforzo esemplare del singolo servo di Dio nella sequela di Cristo e, dall'altra parte, a non appiattire il suo originale, specifico modo di rispondere alla chiamata di Dio.

---

(88) Già un rapido sguardo alla multicolore schiera dei beati e dei santi conferma questa constatazione. Vi incontriamo uomini di Stato, come l'imperatore Enrico II e il cancelliere del Regno inglese Tommaso Moro, che hanno fatto storia. C'è anche chi, come Francesco Saverio, già in vita godette grande fama di santità: nei suoi viaggi missionari in Estremo Oriente ha guarito malati e le sue prediche erano capite da chiunque nella lingua madre. Altri santi hanno vissuto tutta la loro vita nel nascondimento, come Teresa di Lisieux, da poco proclamata dottore della Chiesa, o come il frate cappuccino Corrado di Parzham la cui attività e il cui orizzonte non ha quasi mai oltrepassato la piccola porta del convento.

